

5.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, GAETTI

APPROVATO

Al comma 1, dopo le parole: «e riabilitative» inserire le seguenti: «e di medicina legale».

5.14 (testo 3)

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1. dopo le parole «linee guida» inserire le seguenti: «pubblicate ai sensi del comma 1-ter ed»;
 2. sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie»;
 3. aggiungere in fine le seguenti parole: «e da aggiornare con cadenza biennale »;
- b) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Ai fini della presente legge, nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della Salute stabilisce:

- a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
- b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
- c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

1-ter. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito *internet* le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità del rigore metodologico adottato a *standard* definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della

rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

1-quater. Le attività di cui al comma *1-ter* sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

5.19

DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

APPROVATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».